



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

USB Lavoro Privato
Segreteria nazionale
usblavoroprivato@pec.usb.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 878/26

Sett: PS

Oggetto: nota prot. LP/260709/345 del 9 luglio 2026. Stato di agitazione in tutti i settori del lavoro privato con preannuncio di un "pacchetto di 16 ore di sciopero" da attuarsi a cura delle strutture territoriali e aziendali, anche "senza alcuna forma di preavviso".

Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 luglio 2026, su proposta della Presidente, Prof.ssa Paola Bellocchi, con riferimento alla nota con la quale l'Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato proclama lo "stato di agitazione" in tutti i settori del lavoro privato, preannunciando un "pacchetto di 16 ore di sciopero" da attuarsi a cura delle strutture territoriali e aziendali, anche "senza alcuna forma di preavviso", in relazione ai rischi per la salute derivanti dalle alte temperature atmosferiche registrate, ha deliberato di precisare quanto segue.

In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. prevede che il datore di lavoro «è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». La violazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c. e d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) legittima l'attivazione degli strumenti di tutela, individuali e collettivi, previsti dall'ordinamento interno.

Tuttavia, nei servizi pubblici essenziali, ogni forma di astensione collettiva dal lavoro, incidendo sui diritti costituzionali degli utenti del servizio, richiede il rispetto delle misure di contemperamento e delle regole - tra cui quella del preavviso minimo - previste dalla legge n. 146 del 1990.

L'unica deroga all'obbligo di preavviso riguarda i casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (art. 2, comma 7, legge n. 146/1990). La norma ha carattere speciale e non trova applicazione oltre i casi tassativamente previsti che richiedono il verificarsi di un "grave

evento lesivo” che metta a repentaglio l’incolumità e la sicurezza del lavoratore, tale da giustificare una reazione pronta e immediata dei lavoratori.

Con specifico riferimento alla comunicazione sindacale del 9 luglio 2026, che fa espresso riferimento anche alle "aziende in cui insiste la legge n. 146 del 1990", si rileva che il preannuncio dello sciopero senza preavviso riguarda anche i lavoratori di imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali.

In relazione a ciò, il richiamo all’insussistenza di un obbligo di preavviso, in relazione al fenomeno descritto nella nota sindacale, è del tutto inconferente. La situazione prospettata dall’Organizzazione sindacale come evento di pericolo per la salute dei lavoratori, derivante dai fenomeni meteo-climatici in corso, non integra il requisito previsto dall’art. 2, comma 7 mancando lo specifico e concreto evento di danno gravemente lesivo dell’incolumità e della sicurezza. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, e secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza, il “grave evento lesivo” richiede una effettiva lesione del bene giuridico, sotto forma di distruzione, diminuzione o compressione dello stesso.

La sola esistenza di un pericolo generico, riconducibile alle elevate temperature atmosferiche e alle ondate di calore stagionali, per quanto intense, non può ritenersi idonea ad integrare la specifica causa di esonero dal rispetto del termine di preavviso, trattandosi di eventi solo potenzialmente e astrattamente idonei a ledere l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori. Rispetto a tali cause di insorgenza del conflitto, i rimedi attivabili sono quelli ordinariamente previsti al fine di non pregiudicare, oltre una certa soglia, i diritti, parimenti meritevoli di tutela, degli utenti dei servizi pubblici essenziali.

Tanto premesso, si invita l’Organizzazione sindacale in indirizzo (e le sue articolazioni territoriali e aziendali) ad osservare la normativa richiamata evitando il ricorso generalizzato a scioperi senza preavviso, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi

